

Sent. n.

Anno 2012

SENT. 1032/2012

R.G. LAY. 1111/2011

CRON. 3600



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ARIANO IRPINO

in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Mariella Ianniciello ha pronunciato  
la seguente

**SENTENZA DEFINITIVA**

all'udienza di discussione del 20.11.2012, nella causa iscritta al numero  
1111/2011 R.G. lavoro

TRA

\_\_\_\_\_, con l'avv. Francesco Orecchioni

**ricorrente**

E

**MIUR, in persona del Ministro pt,  
USR per la Campania e Istituto Comprensivo di \_\_\_\_\_, in  
persona dei rispettivi legali rappresentanti pt,  
tutti difesi e rappresentati dal dott. Aniello Laperuta ex art. 417 bis cpc**

**resistenti**

**Oggetto: ~~decreto~~ riconoscimento servizio e differenze retributive**

**Conclusioni: come in atti**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

*In limine litis* si osserva che, essendo stato il ricorso depositato in data  
successiva al 25 giugno 2008, trova applicazione la modifica dell'art. 429  
comma 1 c.p.c. civ. introdotta dall'art. 53 co. 2 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv.  
con L. 6.8.2008.

L'art. 56 D.L. 112/2008 prescrive che il novellato art. 429 cod. proc. Civ. "si  
applica ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore", ossia, ai  
sensi dell'art. 86 D.L. cit., a decorrere dal 25 giugno 2008.

Secondo condivisibile giurisprudenza, il modello di sentenza delineato dal  
nuovo art. 429 comma 1 cod. proc. civ. è riconducibile a quello descritto

dall'art. 281 *sexies* cod. proc. civ., a norma del quale la motivazione consiste nella *concisa* esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Da quanto detto consegue che non è necessaria - neanche nel modello previsto dal modificato art. 429 c.p.c. - la redazione di una parte autonoma contenente l'esposizione dello svolgimento del processo.



Emerge per tabulas oltre a non essere oggetto di alcuna contestazione da parte della Amministrazione convenuta che l'attuale ricorrente è docente di ruolo sin dal 1986/87 ed è transitata dal ruolo della scuola materna in quello della scuola media .

Il thema disputandum ha ad oggetto la quaestio iuris del riconoscimento anche ai docenti della scuola secondaria del servizio prestato nella materna .

Ebbene reputa questo Giudice , condividendo le argomentazioni già svolte dalla copiosa giurisprudenza di merito richiamata dalla parte ricorrente, che l'evoluzione normativa consenta di riconoscere ai docenti della scuola materna, che transitano nei ruoli della scuola superiore, l'anzianità di servizio "di ruolo" prestato nella scuola di provenienza (materna statale) .

Appare opportuno riportare sinteticamente le norme di diritto che regolamentano la materia :

- gli artt. 1 e 2 del d. l. n. 370 del 1970 (conv. nella legge n. 576 del 1970) riconoscevano, in determinati casi di passaggio del personale docente da ruoli inferiori a ruoli superiori, il pregresso servizio sia di ruolo che non di ruolo; tra tali casi non era espressamente contemplato quello del passaggio dalla scuola materna alla scuola superiore;

- alla luce delle norme sopravvenute va considerato che il d.p.r. n. 417 del 1974 ha consentito la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole superiori (art. 77) ed ha disposto che ai docenti di scuola secondaria in caso di passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore fosse valutato per intero il servizio svolto nel ruolo inferiore (art. 83);

- in seguito l'art. 57 della legge n. 312 del 1980 ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo sia la mobilità orizzontale (da un ruolo ad altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto (da un ruolo inferiore ad uno superiore), sia la mobilità verso il basso (da un ruolo superiore ad uno inferiore);

- sebbene il dato testuale dell'art. 57 cit. non sia chiarissimo, è evidente che, nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole

materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna; in questo caso, la norma ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire del passaggio di ruolo, creando un'osmosi tra i diversi gradi del personale della scuola e consentendo anche ai docenti della materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso ai ruoli, oltre che a quelli della scuola elementare, anche ai ruoli delle scuole superiori (media e secondaria di secondo grado);

Anche se l'art. 57 cit. non si occupa espressamente della conservazione dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, la norma, nel consentire i passaggi di ruolo, opera un rinvio all'art. 83 del d.p.r. n. 417 del 1974 che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad un altro;

mutato il quadro normativo, se in passato gli artt. 1 e 2 del d.l. n. 370 del 1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio di ruolo dalla scuola materna alla scuola secondaria (ma solo a quella elementare), ora l'art. 57 della legge n. 312 del 1980 e l'art. 83 del d.p.r. n. 417 del 1974 generalizzano la mobilità verso l'alto e consentono di conservare l'anzianità maturata nel pregresso ruolo;

nella ricostruzione della carriera va però riconosciuto solo il servizio di ruolo e non anche quello maturato come insegnante non di ruolo, servizio quest'ultimo che non è previsto dall'art. 83.

Siffatti principi vanno applicati anche nel caso in esame e pertanto alla ricorrente. l'Amministrazione dovrà riconoscere, in sede di ricostruzione della carriera, il servizio pregresso "di ruolo" prestato nella scuola materna statale nei limiti e nei sensi anzidetti.

Ne consegue che , previa disapplicazione del decreto n 1/2005 emesso dal Dirigente Scolastico, alla ricorrente deve essere riconosciuto un servizio di ruolo per complessivi anni quindici con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive , oltre interessi legali con esclusione della rivalutazione monetaria , in ragione del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione nel P.I. .

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del DM n 140/2012 , della natura e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c. definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

accoglie la domanda e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n 1/2005 del 4.1.2005 emesso dalla Amministrazione resistente:

- dichiara il diritto di \_\_\_\_\_, ai fini della ricostruzione della carriera, al riconoscimento di tutti gli anni di insegnamento di ruolo effettuati presso la scuola materna prima del passaggio nel ruolo docente presso la scuola media;
- dichiara che alla \_\_\_\_\_ dovranno essere riconosciuti complessivi anni 15 di servizio di ruolo;
- condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali senza cumulo;
- condanna la predetta Amministrazione alla refusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Motivazione letta in udienza ex art. 429 cpc.

Ariano Irpino, 20.11.2012

Il Giudice del Lavoro

- dott.ssa Mariella Iannicello -

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Mario SQUARCIO

